

Leone - Torrani e Associati

Studio Legale
20123 Milano corso Magenta 63
tel 02 48 56 19.1 fax 02 48 00 2918
e-mail leonetorrani@leone-torrani.it

06 206/10 SET 12

ORIGINALE

COPIA PER
STUDIO

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per il LAZIO - ROMA

* * *

RICORSO

nell'interesse di SORGENIA POWER S.P.A., con sede legale in Milano, Via Vincenzo Viviani, 12, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano e p.iva 03925650966, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ing. Massimo Orlandi, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti a margine del presente atto, dagli Avvocati Pier Giuseppe Torrani e Marta Spaini del Foro di Milano, Prof. Carlo Malinconico e Prof. Angelo Clarizia del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde, 2

e

nell'interesse di SORGENIA S.P.A., con sede legale in Milano, Via Ciovasino, 1, c.f. 07756640012, p.iva 12874490159, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ing. Massimo Orlandi, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti a margine del presente atto, dagli Avvocati Pier Giuseppe Torrani e Marta Spaini del Foro di Milano, Prof. Carlo Malinconico e Prof. Angelo Clarizia del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde, 2

contro

il COMUNE DI APRILIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

dandone notificazione


al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro *pro tempore*;

al MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro *pro tempore*,


Procura alle liti:

Io sottoscritto ing. Massimo Orlandi, nella mia qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Soc. Sorgenia Power S.P.A., con sede legale in Milano, Via Vincenzo Viviani, 12, c.f. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano e p.iva 03925650966, delego a rappresentare e difendere la predetta Società nel presente giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, gli Avvocati Pier Giuseppe Torrani e Marta Spaini del Foro di Milano, Prof. Carlo Malinconico e Prof. Angelo Clarizia del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde, 2.

L'oggetto del potere rappresentativo conferito con la presente procura comprende anche l'estensione del presente giudizio, la presentazione di motivi aggiunti, istanze cautelari, la rinuncia all'azione, la facoltà di sostituzione dei procuratori, nonché di azione disgiunta e la proposizione di domande risarcitorie.


(Ing. Massimo Orlandi)

Vera ed autografa la firma:



per l'annullamento

della nota prot. n. 55589 del 4/11/2009 avente ad oggetto « *Richiesta Valutazione Impatto acustico, secondo il Piano di Zonizzazione Comunale approvato con D.C.C. n. 56/2008* »;

del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Aprilia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56/2008 del 14/07/2008;

nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o consequenziale.

* * *

FATTO

1.1 Quale operatore attivo nel settore energetico, Sorgenia S.p.A. (alla quale è oggi subentrata Sorgenia Power S.p.A. - interamente partecipata da Sorgenia S.p.A. - in forza di cessione di ramo d'azienda, di seguito entrambe anche "Sorgenia") ha individuato nel sito industriale di Aprilia, località Campo di Carne, l'area di localizzazione di una centrale termoelettrica alimentata a gas (la "Centrale").


Il progetto rientra strutturalmente negli interventi di uso razionale delle risorse territoriali ed energetiche, realizzando nuovi impianti ad alta efficienza, costruiti con le più moderne tecnologie, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile del sistema industriale, come previsto nella Conferenza Stato-Regioni ed enti locali del 5.9.2002. In particolare, la realizzazione di tali impianti costituisce una delle azioni più efficaci per l'abbattimento dei gas serra, come previsto dal Protocollo di Kyoto.

1.2 L'intervento è correlato, anche sotto il profilo temporale, alla nota situazione di *deficit* energetico degli ultimi anni; *deficit* che ha reso urgente il potenziamento, in tempi certi, della capacità di generazione di energia. A tal fine, il 7.2.2002 è stato emanato il D.L. n. 7 "Misure urgenti per garantire la

Procura alle liti:

Io sottoscritto ing. Massimo Orlandi, nella mia qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Soc. Sorgenia S.p.A., con sede legale in Milano, Via Ciovassino, 1, c.f. 07756640012, p.iva 12874490159, delego a rappresentare e difendere la predetta Società nel presente giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, gli Avvocati Pier Giuseppe Torrani e Marta Spaini del Foro di Milano, Prof. Carlo Malinconico e Prof. Angelo Clarizia del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde, 2.

L'oggetto del potere rappresentativo conferito con la presente procura comprende anche l'estensione del presente giudizio, la presentazione di motivi aggiunti, istanze cautelari, la rinuncia all'azione, la facoltà di sostituzione dei procuratori, nonché di azione disgiunta e la proposizione di domande risarcitorie.


(Ing. Massimo Orlandi)

Vera ed autografa la firma:



sicurezza del sistema elettrico nazionale” (convertito con L. 55/2002) volto ad accelerare le procedure amministrative per la realizzazione di tali impianti.

In particolare, ai fini del rilascio di autorizzazioni per l'installazione di centrali elettriche, la richiamata disciplina ha previsto:

- (a) lo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), che mantiene le stesse caratteristiche tipologiche e procedurali di cui alla legge n. 349/1986 e al d.P.C.M. n. 377/1988;
- (b) lo svolgimento della procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.): fino all'entrata in vigore del d.lgs. 59/2005 (7.5.2005) l'A.I.A. era assorbita dall'autorizzazione unica e, solo successivamente a tale data, è sorto l'obbligo di conseguirla autonomamente;
- (c) l'accorpamento in un unico atto autorizzatorio, rilasciato dal Ministro delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) - d'intesa con la Regione interessata - dei diversi atti previsti dalla precedente regolamentazione, secondo le modalità procedurali disciplinate dalla legge n. 241/90 e con la premessa che *“l'esito positivo della V.I.A. costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio”* (art. 1, comma 2, legge n. 55/02).

2. Con la richiamata normativa, quindi, l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle centrali elettriche di grossa taglia è stata “attratta” nella competenza delle amministrazioni statali (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali), ferma restando la necessità di acquisire l'intesa regionale, imprescindibile in quanto “forte”, come precisato dalla Consulta.

La legge n. 55/2002, infatti, secondo le parole del giudice delle leggi, ha *“ridefinito in modo unitario ed a livello nazionale i procedimenti di modifica o ripoten-*

ziamento dei maggiori impianti di produzione dell'energia elettrica, in base all'evidente presupposto della necessità di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative" (Corte Costituzionale, sentenza n. 6/2004), con la conseguente eccezionale compressione delle competenze delle amministrazioni locali, in considerazione della "*necessaria unitarietà dell'esercizio delle funzioni amministrative che, come evidenziato, sta alla base della scelta del legislatore statale di introdurre eccezioni alla normale attribuzione delle funzioni amministrative al livello comunale prevista dall'art. 118, primo comma, Cost.*" (Corte Costituzionale, sentenza n. 6/2004).

3. La società Sorgenia ha, quindi, completato le tre procedure (quella per l'ottenimento della V.I.A., quella per l'A.I.A. e quella per l'autorizzazione unica). La questione delle emissioni acustiche ha trovato specifica trattazione e verifica in due delle richiamate procedure (quella di V.I.A. e quella di A.I.A.) ed è stata poi definitivamente recepita nel decreto autorizzatorio finale (doc. 2).

3.1 Segnatamente:

A) nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

a) la Commissione V.I.A. del Ministero dell'Ambiente ha svolto l'istruttoria sull'istanza presentata da Sorgenia, esaminando la documentazione tecnica presentata dal proponente e i pareri dei soggetti pubblici intervenuti;

b) sono stati acquisiti il parere obbligatorio della Regione Lazio (favorevole con prescrizioni), il concerto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le osservazioni e i contributi della Provincia di Latina, del Comune di Aprilia, di Legambiente, della Direzione Difesa Territorio del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) il profilo delle emissioni sonore è stato vagliato puntualmente, con l'attenta disamina delle campagne di rilevamenti effettuate dal proponente, sia con riferimento al quadro pre-esistente che alla situazione *post operam*, con la conclusione che l'entrata in esercizio della centrale risulta compatibile con i limiti di legge (doc. 3, pp. 10 e 11);

d) l'istruttoria della Commissione V.I.A. si è conclusa con il parere positivo della Commissione, n. 563 del 9.10.2003, che contiene una serie di prescrizioni atte a prevenire e ridurre gli impatti ambientali, tra le quali, in particolare, è stato imposto a Sorgenia, prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, *“di effettuare un campagna di misure volte all'aggiornamento e alla verifica del rispetto dei valori di pressione sonora dichiarati in prossimità delle installazioni più critiche (edifici macchine, caldaia, condensatore); tale campagna deve altresì verificare il rispetto dei limiti normativi in corrispondenza dei principali ricettori sensibili individuati nello studio di impatto ambientale (SLA), in particolare le abitazioni civili; tutte le misure, da eseguirsi secondo le tecniche di rilevamento indicate dalla normativa e con attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA Lazio, sono rese disponibili anche al Comune di Aprilia. In caso di riscontro dei valori eccedenti i limiti dettati dalle norme si devono prevedere le ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissione e, in caso di necessità, di installazione di barriere si deve privilegiare, ove possibile, l'uso di elementi fonoassorbenti naturali”* (doc. 3, p. 18);

e) in esito al procedimento, il 22.1.2004 è stato adottato il decreto ministeriale di favorevole compatibilità ambientale (DEC/DSA/2004/00024) che ha imposto a Sorgenia una serie di prescrizioni, tra cui quella citata (doc. 3).

Già nel corso del procedimento di V.I.A., quindi, l'aspetto delle emissioni acustiche è stato sottoposto all'attenzione degli enti e trattato dettagliatamente. Il decreto ha dichiarato la piena compatibilità ambientale

dell'impianto e ha previsto le ulteriori misure prescrittive per assicurare tale compatibilità.

B) Nella procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale

f) Parallelamente all'avvio della procedura di V.I.A., Sorgenia ha richiesto l'Autorizzazione Integrata Ambientale; la commissione tecnico-istruttoria per l'A.I.A. ha, quindi, esaminato la documentazione tecnica (della procedura di V.I.A. e di quella autorizzatoria) e ha adottato la "*Relazione sull'attività pre-istruttoria del 7.7.2005*";

g) non sono state depositate osservazioni da parte del Comune di Aprilia ai sensi degli artt. 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934, né del pubblico, né sono pervenute osservazioni sullo schema di decreto sottoposto dal Ministero dell'Ambiente alle amministrazioni competenti;

h) il Ministero dell'Ambiente ha rilasciato il 16.5.2006 l'Autorizzazione Integrata Ambientale GAB/DEC/2006/144 a Sorgenia per l'esercizio dell'impianto da realizzare ad Aprilia (doc. 4);

i) tale provvedimento disciplina dettagliatamente le emissioni sonore, fissando i "*Limiti per le emissioni acustiche*" (art. 2) articolati in valori massimi di emissione e immissione (questi ultimi ai sensi del d.P.C.M. del 14.11.1997).

3.2 In esito ai due procedimenti sopra illustrati, e alle risultanze della conferenza di servizi convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, con decreto del Ministero stesso del 2.10.2006 (doc. 2) Sorgenia è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio della centrale da localizzare in Comune di Aprilia, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni impartite e dei limiti previsti con il decreto A.I.A. La richiamata autorizzazione "*sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti ... costituendo titolo a costruire e*

ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e, ove necessario, costituisce variante urbanistica' (legge n. 55/2002).

4. Questa ricostruzione in fatto consente di pervenire ad un'importante considerazione: nelle prime due fasi procedimentali il Ministero dell'Ambiente ha attentamente valutato e disciplinato il profilo delle emissioni acustiche, ha stabilito i limiti normativi che l'impianto deve osservare e le prescrizioni ulteriori che assicurano, sotto questo profilo, la compatibilità ambientale della centrale e la legittimità dell'esercizio dell'attività. Da ultimo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha recepito tali valutazioni, integrandole nel provvedimento autorizzatorio.

5. Come è emerso dalla ricostruzione operata, inoltre, nel corso del procedimento autorizzatorio l'amministrazione comunale non ha avanzato alcuna osservazione o obiezione relativa al profilo acustico. Ad ulteriore conferma, si rileva che nemmeno nel successivo contenzioso promosso dal Comune di Aprilia nei confronti dei provvedimenti di autorizzazione dell'impianto è stata mai sollevata alcuna censura di carattere acustico. Ciò per un unico motivo: l'impianto di Sorgenia è conforme ai limiti acustici imposti dalle autorità competenti.

6. Conseguentemente, Sorgenia ha avviato le operazioni di realizzazione dell'impianto che si sono articolate, in un primo momento, nel perfezionamento delle procedure di acquisto dell'area, nel conferimento dell'incarico all'appaltatore per la realizzazione della centrale e delle relative opere di ingegneria, nella presentazione del Piano della viabilità (poi approvato in data 29.4.2008) e nell'avvio delle operazioni di realizzazione della strada di accesso al sito della centrale, per poi procedere, successivamente, alla realizzazione della strada, agli scavi propedeutici alla posa delle fondazioni, alla realizzazione di alcuni manufatti di cemento armato ecc. Come sopra ricor-

dato, infatti, l'autorizzazione unica costituisce anche titolo edilizio per la costruzione delle opere, per cui, una volta conseguito il decreto autorizzatorio ministeriale, non residuavano ulteriori fasi abilitative da esperire.

7. Ciò nonostante, con provvedimento del 4 novembre 2009 (prot. n. 55589) che qui s'impugna, il Comune di Aprilia ha invitato Sorgenia a sottoporre all'amministrazione una Valutazione di Impatto Acustico con riferimento alla Centrale (doc. 1). Tale richiesta non trova giustificazione in alcun procedimento in corso, né edilizio né di carattere ambientale. Infatti, come precisato, la fase autorizzativa già conclusa ha esaurito tutti i profili abilitativi in merito, ha compreso le valutazioni circa i profili edilizi ed è sfociata in un decreto finale che ha efficacia, tra l'altro, di autorizzazione alle emissioni acustiche e di permesso a costruire. Conseguentemente, la società ha risposto al Comune evidenziando le proprie ragioni con comunicazione del 9.12.2009 (doc. 5).

8. L'amministrazione comunale non è nuova ad iniziative volte ad ostacolare o, meglio, ad impedire la realizzazione dell'impianto. Il Comune, infatti, ha reiteratamente proposto impugnative giurisdizionali contro i provvedimenti abilitativi ottenuti da Sorgenia (due ricorsi) ed ha adottato comportamenti (reiterati silenzi su istanze della ricorrente) e provvedimenti (di contenuto negativo) impeditivi della realizzazione dell'impianto, costringendo Sorgenia a promuovere nelle competenti sedi ulteriori procedimenti giurisdizionali (sei ricorsi), con una costanza (e con esiti processuali) che appaiono oramai travalicare le legittime pretese di giustizia e che rappresentano il chiaro indice rivelatore delle finalità defatigatorie che si celano dietro l'illegittimo operato del Comune. Si deduce, quindi, l'illegittimità del provvedimento impugnato sulla scorta delle seguenti ragioni di

DIRITTO

Premessa

A fini di maggior chiarezza, le censure di legittimità sono articolare in due parti distinte:

- (1) nella prima parte sono dedotti i vizi di legittimità propri della nota prot. n. 55589 adottata il 4 novembre 2009 dal Comune di Aprilia;
- (2) nella seconda parte, invece, si deducono le censure di legittimità del piano di zonizzazione acustica adottato dal medesimo Comune con deliberazione della Giunta comunale n. 56/2008, nell'ipotesi in cui lo stesso sia ritenuto efficace nei confronti dell'area di localizzazione della Centrale, nonché i vizi di illegittimità derivata della nota prot. n. 55589 del 4 novembre 2009 quale atto applicativo del predetto piano di zonizzazione acustica.

* * *

Parte I

Vizi di legittimità propri della nota prot. n. 55589

datata 4 novembre 2009 del Comune di Aprilia

1.- Violazione e falsa applicazione di legge: articoli 4, comma 1, lettere d) ed l), e 8 della legge n. 447/1995; articolo 5 della legge regionale n. 18/2001; articoli 23, 41 e 42 della Costituzione. Violazione del principio di legalità

1.1 Si è richiamato in narrativa che tutti i procedimenti amministrativi per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della Centrale si sono ormai da tempo esauriti. Tutte le amministrazioni, secondo le competenze assegnate dalla legge, hanno già esercitato ed esaurito i propri poteri di valutazione delle ricadute ambientali del progetto. Tutti i provvedimenti autorizzativi sono ormai divenuti inoppugnabili: la società ha dunque pieno titolo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto autorizzato.

Il Comune di Aprilia, tuttavia, chiede ora con la nota prot. 55589 « *che vengano rispettati i limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56/2008 e quindi alla presentazione di una valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica (su modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale)* », prescrivendo al contempo che « *Tale documento dovrà pervenire allo Scrivente Ufficio, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente* » (doc. 1).

Una tale imposizione è illegittima perché non trova nessun fondamento nella legge: né la “legge quadro” statale in materia di inquinamento acustico n. 447/1995, né le relative disposizioni regionali di attuazione consentono al Comune di Aprilia di formulare alcuna richiesta di “*valutazione di impatto acustico*”. E infatti:

- (a) le limitazioni al libero godimento della proprietà e al libero esercizio del diritto di iniziativa economica devono fondarsi su una chiara disposizione di legge, secondo i principi di cui agli articoli 41 e 42 della Costituzione;
- (b) tale principio vale anche per la disciplina dei procedimenti nel corso dei quali devono aver luogo le valutazioni circa l'incidenza sull'ambiente derivante dalla realizzazione di nuovi impianti; disciplina che è soggetta ad una stretta interpretazione;
- (c) nella specie, nessuna previsione normativa consente all'amministrazione comunale di pretendere la predisposizione di una “*valutazione di impatto acustico*” per un'opera già pienamente autorizzata sotto ogni profilo ambientale;
- (d) la prescrizione del Comune di Aprilia è quindi illegittima per violazione della stessa normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

1.2 Le fasi procedurali nel corso delle quali è previsto che l'amministrazione possa procedere alla valutazione dell'impatto acustico conseguente alla realizzazione di nuove infrastrutture sono puntualmente identificate dall'articolo 8 della legge quadro (rubricato "*Disposizioni in materia di impatto acustico*"). La disposizione comprende sia una prescrizione di carattere generale che riguarda il momento nel quale è richiesto il deposito della «*documentazione di previsione di impatto acustico*» ai fini dell'insediamento di nuovi impianti, sia una previsione di carattere speciale dedicata all'ipotesi di opere assoggettate a Valutazione di Impatto Ambientale. Più precisamente:

- (a) in termini generali, è previsto che la documentazione relativa all'impatto acustico sia presentata esclusivamente in sede di domanda per "*il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive (...), dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive*" (articolo 8, comma 4);
- (b) con specifico riferimento alle opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale, si stabilisce che: "*I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della l. 8 luglio 1986, n. 349 (...) devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate*" (articolo 8, comma 1).

1.3 È quindi evidente che la disciplina della valutazione dell'incidenza acustica dei nuovi progetti dispone l'integrazione della verifica degli effetti sonori, prodotti da nuovi insediamenti, nell'ambito di altri procedimenti autorizzativi tipici già previsti dall'ordinamento. La "*valutazione dell'impatto acustico*" (o più propriamente, l'obbligo di predisporre la "*documentazione di previsione di impatto acustico*") rappresenta dunque una mera fase valutativa che

si inserisce all'interno di procedimenti amministrativi tipizzati dall'ordinamento. Infatti «*La dottrina ha sottolineato come la legge (n. 447/95) abbia voluto evitare di introdurre un nuovo procedimento autorizzatorio, inserendo la valutazione della ammissibilità delle attività e delle sorgenti sonore "nel contesto dei procedimenti amministrativi già esistenti, quelli urbanistico-edilizi (concessione edilizia, licenza di abitabilità), ovvero quelli produttivi (licenze, autorizzazioni), o ambientali (valutazione di impatto ambientale: art. 8)*» (F. Fracchia, *L'inquinamento acustico*, Cedam 2001, p. 45, che richiama a sua volta P. Dell'Anno, *Manuale di diritto ambientale*, ed. 1998, pp. 513-514). In questo modo «*si risponde all'esigenza di unificazione dei procedimenti, evitando al cittadino di dover moltiplicare le istanze al cui accoglimento è subordinata la possibilità di esercizio o di realizzazione della attività programmata*» (F. Fracchia, *L'inquinamento acustico*, cit., p. 45).

L'imposizione di obblighi di predisposizione di una «*documentazione di previsione di impatto acustico*» è dunque limitata ad ipotesi circoscritte e puntualmente definite.

Essa deve essere presentata:

- (a) in via generale:
 - (1) in sede di richiesta del titolo edificatorio per la realizzazione di nuovi impianti;
 - (2) in sede di richiesta di provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei relativi immobili;
 - (3) in caso di domande di licenza o autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- (b) nell'ipotesi speciale di opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale, nell'ambito di tale particolare procedimento.

Solo ed unicamente nel corso di tali procedure può trovare spazio la considerazione dell'impatto sonoro di un nuovo progetto sull'ambiente acustico circostante.

La valutazione d'impatto acustico non può certo essere introdotta dall'iniziativa estemporanea dell'autorità amministrativa. Come infatti riconosciuto dalla Corte Costituzionale, la disciplina dei procedimenti di valutazione d'impatto acustico di nuovi progetti richiede un'ideale copertura legislativa, non potendo essere lasciata alla decisione dell'autorità amministrativa (sentenza n. 517/1991, con la quale la Corte ha stabilito che l'autorità amministrativa statale - in mancanza di idonea previsione di legge - non può obbligare *"coloro che presentano domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali, di licenza od autorizzazione all'esercizio di tale attività ad allegare un'ideale documentazione di previsione d'impatto acustico"*).

1.4 Nel caso di specie, l'impatto acustico generato dalla Centrale di Sorgheria è già stato oggetto delle valutazioni d'incidenza acustica previste dalla legge. Infatti:

- (a) sia in sede di valutazione del complessivo impatto ambientale nel corso del procedimento di V.I.A.;
- (b) sia in sede di rilascio del titolo per l'esercizio dell'attività produttiva, all'esito della positiva conclusione del procedimento di A.I.A.

Le relative conclusioni sono state integrate dal Ministero dello Sviluppo Economico nel decreto di autorizzazione unica, che costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto.

Qualsiasi spazio per ulteriori apprezzamenti dell'impatto acustico della Centrale si è, quindi, ormai esaurito. E infatti, nessuno dei procedimenti cui l'articolo 8 della legge quadro ricollega la predisposizione di una valutazione dell'impatto acustico è attualmente in corso. Né tantomeno una richiesta di

questo tipo può essere giustificata sulla base di altre previsioni della legge n. 447/1995, e segnatamente ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, il quale prevede che *“Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 (Valutazione di Impatto Ambientale), ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade (...); c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove non sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia”*. Tale disposizione consente la richiesta di documentazione relativa all'impatto acustico esclusivamente:

- (1) in relazione a circoscritte e ben determinate categorie di opere;
- (2) a condizione che tale documentazione non sia già stata acquisita in sedi di Valutazione di Impatto Ambientale.

Nessuna delle due condizioni ricorre nel caso di specie, in quanto la Centrale di Sorgenia non rientra nell'elenco delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 447/95 e – soprattutto – la documentazione di impatto acustico è già stata acquisita in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.

1.5 Alla luce di quanto sopra, quindi, la richiesta di una nuova valutazione di impatto acustico, avanzata in via estemporanea dal Comune di Aprilia al di fuori di qualsiasi ipotesi in cui la legge prevede un simile adempimento procedurale, è illegittima e deve essere annullata.

* * *

2.- Incompetenza assoluta. Violazione dell'articolo 5 del d.lgs. n. 59/2005. Violazione della direttiva 96/61/CE. Violazione, sotto diverso profilo, del principio di legalità

2.1 L'imposizione di una (nuova) "*valutazione di impatto acustico*" da parte del Comune di Aprilia, nonché la prescrizione del rispetto dei "*limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Comunale*" è, altresì, viziata in quanto l'amministrazione comunale è priva del potere di ordinare un adempimento siffatto; perché:

- (a) tutte le funzioni amministrative relative alla valutazione dell'incidenza sull'ambiente delle opere assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale spettano – in via esclusiva - all'amministrazione cui la legge attribuisce la competenza al rilascio di tale titolo abilitativo a carattere onnicomprensivo;
- (b) coerentemente, le funzioni delle altre amministrazioni – diverse da quella titolare del potere di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale – sono assorbite nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Integrata;
- (c) nel caso di specie, quindi, l'esercizio di ogni funzione di tutela dall'inquinamento acustico spetta in via esclusiva al Ministero dell'Ambiente;
- (d) di conseguenza, l'atto impugnato è espressione di una funzione amministrativa che non appartiene al Comune di Aprilia, ed è stato pertanto adottato da un soggetto privo di potere.

2.2 La Centrale termoelettrica di Sorgenia rientra tra le opere che, ai sensi dell'allegato V al d.lgs. n. 59/2005, sono devolute alla competenza autorizzativa esclusiva – quanto ai profili d'incidenza ambientale – dello Stato, e segnatamente del Ministero dell'Ambiente.

È noto che questo regime autorizzativo ambientale - a carattere speciale - impone che:

- (1) la valutazione dell'incidenza di nuovi impianti sulle diverse matrici ambientali abbia luogo nell'ambito di un unico procedimento amministrativo;
- (2) la determinazione dei limiti alle emissioni inquinanti dell'impianto sia demandata ad un'unica autorità amministrativa, cui compete l'adozione di un provvedimento autorizzativo di tipo onnicomprensivo.

Tali caratteristiche essenziali del modello dell'autorizzazione ambientale unica ed integrata, previsto dal d.lgs. n. 59/2005, corrispondono a precisi parametri normativi comunitari contenuti nella direttiva 96/61/CE. Si tratta quindi un regime di applicazione necessaria, che non può subire deroghe di sorta pena l'inadempimento degli obblighi di conformità al diritto comunitario che gravano, oltre che sul legislatore nazionale, anche sulle singole autorità amministrative.

2.3 Il descritto regime speciale di accentramento di tutti i profili di valutazione ambientale - in un solo modulo procedimentale e in una sola funzione autorizzativa - prevale necessariamente sulle discipline settoriali che regolano gli ordinari procedimenti di valutazione delle esternalità prodotte sull'ambiente dalla realizzazione di nuove opere. Allorché, infatti, trova applicazione la disciplina speciale dell'Autorizzazione Integrata, le ordinarie previsioni normative di carattere generale, che disciplinano procedimenti ed attribuiscono competenze funzionali alla valutazione di singoli profili di incidenza ambientale, non possono trovare applicazione.

Con la necessaria conseguenza che tutte le "valutazioni d'incidenza" sull'ambiente non possono che intervenire nel procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata, senza spazio alcuno per ulteriori accertamenti di sorta: «*Infatti l'ALA ha - in definitiva - la caratteristica di compendiare in un unico*

atto le diverse valutazioni di incidenza dell'impianto sull'ambiente, antecedentemente rimesse a procedimenti diversi» (T.A.R. Veneto, 10 maggio 2007, n. 2282).

Funzione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è dunque quella «*di sostituire con un unico titolo abilitativo i molti di essi che in precedenza erano necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, e infatti consente all'imprenditore che lo gestisce di avere un unico ente pubblico (...) come interlocutore, con intuibile risparmio di tempo e di risorse»* (T.a.r. Lombardia, Brescia, 12 dicembre 2008, n. 1767).

L'attribuzione del potere ad un unico interlocutore pubblico non può infatti avvenire – evidentemente - mantenendo in essere tali e quali le prerogative delle altre autorità che ordinariamente sono tenute a valutare le externalità prodotte da un nuovo insediamento industriale. In altri termini, l'introduzione dell'istituto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ha determinato una necessaria compressione delle competenze degli enti diversi da quello competente al suo rilascio di tale titolo abilitativo onnicomprensivo. E questo per evidenti ragioni di efficacia dell'azione amministrativa, che il giudice amministrativo non ha mancato di evidenziare allorquando ha statuito che l'Autorizzazione Integrata ha il compito di eliminare «*il rischio di valutazioni contraddittorie, per le quali l'impianto che per un dato ente è autorizzabile e può funzionare viene bloccato da un altro ente nell'esercizio delle competenze sue proprie»* (T.a.r. Lombardia, Brescia, 12 dicembre 2008, n. 1767).

2.4 L'incidenza del regime di autorizzazione unica integrata, di cui al d.lgs. n. 59/2005, sulle attribuzioni degli enti diversi dall'Autorità competente al suo rilascio è stata precisata dalla giurisprudenza in termini inequivoci:

- (a) le ordinarie competenze degli enti locali – e in particolare quelle dell'amministrazione comunale – non possono essere esercitate con

riferimento ad impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

- (b) conseguentemente, i provvedimenti amministrativi adottati dalle amministrazioni comunali nell'esercizio di tali competenze, che pretendano di incidere su aspetti rientranti nella sfera di valutazione oggetto del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, sono illegittimi, e quindi inefficaci.

Infatti, proprio in merito agli ordinari poteri in materia di contenimento dell'inquinamento acustico conferiti alle amministrazioni locali dalla legge n. 447/1995, che attribuisce ai comuni la facoltà d'imporre l'adozione di piani di risanamento acustico per attività insediate presso il territorio, il giudice amministrativo ha evidenziato come tali poteri di ordinanza non possano essere esercitati in caso di opere assoggettate a procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale. con la conseguenza che – ove comunque l'amministrazione vi faccia ricorso – gli atti da questa adottati sono illegittimi e perciò stesso colpiti da inefficacia. La giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto infatti che il rilascio dell'Autorizzazione Integrata comprime le sfere di attribuzione delle amministrazioni locali: *“Va a tale proposito ricordato che, come evidenziato dalla ricorrente al punto 4, quest'ultima aveva già presentato una richiesta per il rilascio della A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) nell'ambito del procedimento relativo alla quale la questione dell'inquinamento acustico proveniente dall'impresa è stata fatta oggetto di una specifica e compiuta analisi, che ha portato all'individuazione di specifiche misure idonee all'abbattimento del rumore proveniente dallo stabilimento della ricorrente. Il sopravvenuto rilascio di detta ALA (avvenuto con decreto n. 13324 del 24 novembre 2006) priva di ogni effetto l'impugnata ordinanza comunale”* (T.a.r. Lombardia, Milano, 15 gennaio 2007, n. 27; il Tribunale amministrativo ha quindi concluso per la sopravvenuta carenza di interesse

all'impugnazione del provvedimento comunale perché lo stesso era da ritenersi "superato dal sopravvenire dell'ALA").

Parimenti, non può che essere inibito al sindaco di classificare un impianto assoggettato ad Autorizzazione Integrata Ambientale come industria insalubre, al fine di disporre l'allontanamento dall'abitato nell'esercizio dell'ordinario potere comunale di cui agli articoli 216 e 217 del r.d. n. 1265/1934. Infatti, alla luce della natura dell'istituto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale "è chiaro che con esso risulta contraddittorio un potere come quello riconosciuto al Sindaco dagli artt. 216 e 217 TULS (...): se al Sindaco stesso fosse consentito, attraverso la dichiarazione di insalubrità, di obbligare in qualsiasi momento l'industria destinataria del provvedimento, ancorché fornita di A.I.A., ad allontanarsi dall'abitato, è evidente che di autorizzazione integrata, e onnicomprensiva, non si potrebbe più parlare, e l'obiettivo della legge sarebbe frustrato" (T.a.r. Lombardia n. 1767/2008). Con la conseguenza che "in presenza di una A.I.A. validamente rilasciata ad una industria (...) eventuali precedenti provvedimenti con i quali il sindaco abbia dichiarato insalubre l'industria perdono di efficacia, perché superati dall'A.I.A. medesima, che incide sul medesimo ambito di competenza, e permette in via autonoma al privato di operare" (T.a.r. Lombardia n. 1767/2008).

2.5 Rapportando il principio sopra richiamato al caso di specie, è agevole concludere che tutti i profili autorizzativi inerenti le ricadute ambientali dell'impianto sono accentrati in un procedimento onnicomprensivo e soggetti al potere di un'unica autorità amministrativa, rappresentata nella specie dal Ministero dell'Ambiente. Non residua così spazio alcuno per l'esercizio delle ordinarie funzioni amministrative degli enti locali in materia di tutela ambientale, in quanto tali funzioni sono inderogabilmente attribuite all'amministrazione statale. Con la conseguente illegittimità del provvedimento del Comune di Aprilia per mancanza della titolarità del potere eserci-

tato, che è invece espressione di una funzione amministrativa incardinata in capo al Ministero dell'Ambiente.

* * *

3.- Incompetenza assoluta sotto diverso profilo. Violazione di legge: articolo 1 legge n. 55/2002

3.1 L'atto impugnato è, ancora, affetto da illegittimità per incompetenza assoluta, in quanto si pone in diretto contrasto con l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato di tutte le funzioni amministrative relative all'installazione di centrali termoelettriche di potenza superiore ai 300 MW.

3.2 A questo proposito è sufficiente richiamare quanto riconosciuto da questo Tribunale, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 13 gennaio 2004, nonché dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, in ordine al carattere speciale del regime di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti in questione. È stato chiarito da tempo che l'introduzione dell'autorizzazione unica di cui alla legge n. 55/2002, di conversione del d.l. n. 7/2002, ha determinato un nuovo assetto delle competenze in materia, in base al quale l'esercizio di tutti i poteri amministrativi è accentrato a livello statale e le ordinarie competenze degli enti locali sono incardinate presso l'Amministrazione dello Stato. E questo perché il regime dell'autorizzazione unica *"che ha indubbiamente carattere di specialità, prevale su ogni altra norma ancorché attributiva di competenze amministrative in materia ad altri livelli di governo, vale a dire è derogatoria delle ordinarie competenze amministrative nella materia"* (T.a.r. Lazio, Sezione I, 16 giugno 2006, n. 4371).

3.3 Se infatti, nonostante l'introduzione del regime di Autorizzazione Unica, rimanessero invariate le competenze amministrative delle autorità comunali (nel caso di specie – tuttavia – peraltro insussistenti *ab origine* co-

me dimostrato con il primo motivo), ne deriverebbe la totale frustrazione delle finalità perseguite dal legislatore nazionale con l'introduzione del decreto c.d. "sblocca centrali". Secondo quanto ancora osservato di recente in giurisprudenza *"la previsione di un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici (...) si ispira ad esigenze di unitarietà dell'esercizio delle funzioni amministrative, in particolare modo in un ambito, quale è la produzione e distribuzione dell'energia elettrica, che coinvolge interessi nazionali"* (T.a.r. Veneto 19 giugno 2009, n. 1857). Tale regime è il risultato di una *"precisa scelta (giudicata legittima dalla Corte Costituzionale) di considerare necessario il conferimento allo Stato della responsabilità amministrativa unitaria della materia, spostando al livello superiore nazionale ogni valutazione in merito alla necessità di interventi che assicurino il soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale, pur garantendo, entro i limiti del procedimento così disciplinato, la cura degli interessi locali"* (T.a.r. Veneto ult. citata).

3.4 Anche per la violazione della competenza esclusiva statale nella *subjecta materia* l'atto del Comune di Aprilia deve essere annullato.

* * *

4.- Violazione di legge: articolo 1 della legge n. 55/2002; articolo 5 d.lgs. n. 59/2005. Eccesso di potere per straripamento

4.1 L'atto impugnato è, inoltre, illegittimo laddove, prescrivendo la predisposizione di una *"valutazione di impatto acustico"*, impone al contempo il rispetto dei limiti di emissioni acustiche risultanti dal Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Comune di Aprilia. Tale Piano non trova, infatti, applicazione quanto alla regolamentazione dei limiti acustici della Centrale, perchè:

- (a) si tratta di un'opera assoggettata ad uno speciale regime autorizzativo derogatorio rispetto a tutte le competenze delle amministrazioni locali, ivi comprese quelle in materia di pianificazione acustica;
- (b) nella specie, peraltro, l'atto di pianificazione comunale è sopravvenuto rispetto al conseguimento di tutti i titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, e non è dunque idoneo ad incidere sulla posizione giuridica di diritto soggettivo perfetto consolidatasi in capo a Sorgenia.

4.2 In ordine al primo profilo sopra dedotto, l'assorbimento di qualsiasi competenza amministrativa locale - elemento coesistente sia al regime dell'Autorizzazione Unica, sia al regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - riguarda anche gli atti espressione del potere di pianificazione comunale. Infatti, tali regimi speciali di autorizzazione statale sono prevalenti non solo rispetto alle competenze autorizzative degli enti locali, ma anche - e soprattutto - rispetto agli atti di contenuto generale da questi adottati.

4.3. In proposito, di recente la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare come anche le esigenze espresse dall'amministrazione regionale in sede di pianificazione energetica sono recessive rispetto alla competenza statale in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica con potenza superiore ai 300 MW. Allorché la Regione si è opposta al rilascio dell'Autorizzazione Unica, invocando esigenze connesse al piano energetico regionale, il giudice amministrativo ha osservato che *"le ragioni dell'arresto sono state dettate da esigenze strettamente locali"* e pertanto *"detta determinazione si fonda su motivazioni che non solo non risultano sufficienti ad impedire il rilascio dell'autorizzazione, ma soprattutto configgono con la ratio e le esigenze perseguite dalla disciplina più volte richiamata"* (T.a.r. Veneto 1857/2009).

Se dunque la competenza in materia di pianificazione energetica attribuita alla Regione - cui peraltro il decreto "sblocca centrali" demanda il potere di rilasciare l'intesa necessaria per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica -- non può in alcun modo incidere nemmeno nel corso dell'*iter* autorizzativo per una nuova centrale termoelettrica, a *fortiori* deve concludersi che la pianificazione acustica comunale non produce effetti di sorta nei confronti di un titolo abilitativo statale già da tempo efficace.

4.4 Infatti, il piano di zonizzazione acustica del Comune di Aprilia non trova applicazione con riferimento all'area della centrale. Esso deve propriamente considerarsi inefficace, secondo il regime, sopra richiamato, che la giurisprudenza ritiene applicarsi agli atti amministrativi adottati a tutela dell'ambiente dalle amministrazioni locali nei confronti di opere assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale.

Inefficacia che è tanto più ravvisabile nella specie se si considera che il piano di zonizzazione acustica è intervenuto in un momento nel quale la società aveva già ottenuto tutti i titoli abilitativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto ed avviato le attività propedeutiche alla costruzione della centrale, essendo così titolare di una posizione di diritto positivo perfetto alla realizzazione e costruzione del medesimo.

In estrema sintesi, le previsioni del piano di zonizzazione acustica che in qualche modo possono configgere sulla regolazione degli effetti sonori della Centrale, impartita dalle competenti amministrazioni statali, possono ritenersi *tamquam non essent*.

Con la conseguenza che la nota prot. n. 55589 -- laddove pretende di fare applicazione di un atto di pianificazione inefficace e comunque sopravvenuto rispetto al rilascio dei titoli abilitativi - è illegittima e deve essere annullata.

* * *

Parte II

Motivi di illegittimità del piano di zonizzazione acustica del Comune di Aprilia e d'illegittimità derivata della nota prot. n. 55589/2009 quale atto applicativo del piano di zonizzazione

1. Si è dedotta l'illegittimità del provvedimento n. 55589 del Comune di Aprilia laddove questo intende imporre l'applicazione del piano di zonizzazione acustica comunale alla Centrale di Sorgenia. Tale piano deve, infatti, considerarsi inefficace rispetto al regime delle emissioni acustiche di un impianto oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale e di Autorizzazione Unica. Il piano non può pertanto incidere sulle autorizzazioni rilasciate al progetto di Sorgenia, rispetto alle quali è peraltro sopravvenuto.

2. Nel caso, tuttavia, in cui si ritenesse – anche se non si vede come – che la nota prot. n. 55589 del Comune di Aprilia imponga l'applicazione del piano di zonizzazione acustica alla Centrale di Sorgenia, allora:

- (a) si chiede l'annullamento del piano di zonizzazione acustica, unitamente alla nota prot. n. 55589 che ne costituisce atto applicativo, per i motivi di seguito dedotti;
- (b) in via subordinata, si chiede la disapplicazione del piano di zonizzazione acustica, stante la sua illegittimità per i motivi indicati, con conseguente annullamento per illegittimità derivata dell'impugnata nota prot. n. 55589 che ne costituisce applicazione.

Infatti:

- (1) per consolidato orientamento giurisprudenziale, il piano di zonizzazione acustica costituisce atto di natura regolamentare, contenente disposizioni di carattere generale ed astratto (T.a.r. Lombardia, Milano,

Sezione IV, 4 dicembre 2007, n. 6819; T.a.r. Campania, Salerno, n. 746/2003);

- (2) L'incidenza di tale atto rispetto al regime dell'area di localizzazione dell'impianto di Sorgenia si è verificata solamente a partire dall'adozione dell'atto applicativo (la nota prot. n. 55589) che ne ha prescritto, per l'appunto, l'applicabilità alla centrale.

3. Tanto premesso, si deducono ora le censure di legittimità del piano di zonizzazione acustica, le quali si ripercuotono, per illegittimità derivata, sul provvedimento n. 55589 del Comune di Aprilia. In particolare, come di seguito precisato, l'atto di pianificazione acustica approvato dal Comune di Aprilia è affetto da tre ordini di vizi di legittimità:

- (i) si pone in aperto contrasto con le disposizioni normative che disciplinano l'attività di zonizzazione acustica del territorio comunale;
- (ii) è comunque adottato da un soggetto privo del relativo potere, nella parte in cui pretende di dettare il regime acustico di un'area sulla quale ricade un'opera oggetto di competenza esclusiva statale;
- (iii) viola in ogni caso il principio di leale collaborazione tra le amministrazioni pubbliche.

* * *

5.- Violazione e falsa applicazione di legge: articolo 6 della legge n. 447/1995; articoli 7, 9 e 10 della legge regionale n. 18/2001; d.P.C.M. 1 marzo 1991. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per sviamento

5.1 Il piano di zonizzazione del Comune di Aprilia ha previsto, per l'area della centrale, disposizioni in contrasto con le previsioni della L. 447/1995. Infatti, tale Piano suddivide le aree ricadenti nel territorio comunale secon-

do le 6 diverse classi acustiche previste dal d.P.C.M. 1 marzo 1991, e segna-
tamente:

- (1) Classe I (Aree Protette);
- (2) Classe II (Aree residenziali);
- (3) Classe III (Aree miste)
- (4) Classe IV (Aree ad intensa attività umana);
- (5) Classe V (Aree prevalentemente industriali);
- (6) Classe VI (Aree esclusivamente industriali).

Come osservato in narrativa la centrale di Sorgenia insiste su un'area a destinazione esclusivamente industriale. Si tratta di una destinazione risalente, in quanto l'area è inserita nell'ambito della più vasta zona industriale presente nel territorio comunale, espressamente menzionata nella Relazione Tecnica del Piano di Zonizzazione Acustica (p. 14: *«Da segnalare la zona a sud del Centro abitato di Aprilia, lungo l'asse di congiunzione con l'abitato di Campo di Carne lungo la via Nettunense, sede di insediamenti produttivi e capannoni/depositi senza soluzione di continuità»*).

Più precisamente, la Centrale è localizzata proprio nel mezzo di due stabilimenti industriali (*cf.* la planimetria allegata al piano di zonizzazione acustica, prodotta *sub doc. 7*).

La destinazione industriale dell'area è stata poi confermata attraverso il rilascio dell'Autorizzazione Unica, la quale è idonea ad incidere direttamente sul regime giuridico dei suoli con effetto di variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi della legge n. 55/2002.

5.2 La destinazione urbanistica della zona nella quale ricade la Centrale ne dovrebbe determinare, pertanto, la zonizzazione acustica in Classe VI come "Area esclusivamente industriale". Infatti, gli stabilimenti che ricadono nella zona di localizzazione dell'impianto di Sorgenia e circondano l'area

di localizzazione dell'impianto sono classificati in Zona VI, mentre alle aree adiacenti è assegnata la classificazione in Classe V (*cf.* planimetria allegata *sub* doc 7).

Per contro, invece, proprio in corrispondenza dell'area di sedime della Centrale, il piano di zonizzazione – prescindendo completamente dalla destinazione urbanistica dell'area – introduce una classificazione acustica anormale: parte dell'area è infatti classificata in Classe III e parte in Classe IV.

5.3 La legge n. 447/1995 fissa un chiaro principio in merito all'attribuzione delle classi acustiche alle diverse aree del territorio comunale: il coordinamento tra la destinazione urbanistica dei suoli e la loro classificazione acustica. Tale principio determina un vincolo di corrispondenza tra la destinazione attribuita dallo strumento urbanistico e quella impressa dal piano acustico. Tuttavia, il Comune di Aprilia non si è limitato a discostarsi da questo principio, ma è andato ben oltre operando una classificazione acustica assolutamente non consentita dalla legge.

Né la destinazione in classe III (Aree miste) né la destinazione in classe IV (Aree ad intensa attività umana) è consentita dalla legge in relazione ad un'area a destinazione industriale; infatti:

- (a) per quanto riguarda la parte dell'area di sedime della Centrale ricompresa in Classe III, essa è illegittima perché ad un'area a destinazione industriale *“non può in nessun caso essere attribuita la classe acustica III”* (T.a.r. Veneto, 9 novembre 2006, n. 187);
- (b) parimenti, per quanto riguarda la parte dell'area di sedime ricompresa in Classe IV, anche tale classificazione è illegittima, perché come deciso in ipotesi analoga *“l'inserimento in classe IV di una fascia dell'area medesima è da ritenersi a maggior ragione erroneo. In considerazione dell'esclusiva valenza industriale del territorio, sarebbe risultata corretta la collocazione del sito*

nella classe VI (area esclusivamente industriale)» (Tar Milano n. 1231/04; richiamato anche da T.a.r. Veneto, 9 novembre 2006, n. 187, in ipotesi analoga di inserimento di un'area industriale sub classe acustica IV).

5.4 La classificazione acustica impressa dal Comune di Aprilia all'area della Centrale non è in alcun modo riconducibile all'ambito di discrezionalità dell'Amministrazione comunale in sede di pianificazione acustica. Essa infatti travalica completamente l'ambito di valutazione tecnico-discrezionale consentito all'autorità pianificatrice, ponendosi in diretto contrasto con le disposizioni di legge e di regolamento che regolano la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche.

5.5 L'illegittimità della scelta operata dal Comune di Aprilia è inoltre acuita dall'assoluta contraddittorietà rispetto ai criteri di coerenza con la destinazione urbanistica espressamente enunciati nella Relazione Tecnica di accompagnamento al piano, e segnatamente:

- (i) in termini generali: *«È pertanto fondamentale che tale piano di zonizzazione acustica sia attuato coordinatamente al PRG, anche come sua parte integrante e qualificante e con gli altri strumenti di pianificazione eventualmente esistenti»* (p. 5);
- (ii) con specifico riferimento alle aree a destinazione industriale: *«Pertanto sono state censite tutte quelle aree del territorio che hanno caratteristica di contenere attività esclusive o prevalentemente industriali (o artigianali), sia da piano regolatore che da reale fruizione del territorio»* (p. 20).

* * *

6.- Incompetenza assoluta. Violazione e falsa applicazione di legge: articolo 1 della legge n. 55/2002 e articolo 5 del d.lgs. n. 59/2005

Il piano di zonizzazione acustica è inoltre illegittimo – e con esso la nota n. 55589 del 4 novembre 2009, perché pretende di sottoporre a pianifica-

zione acustica un'area - già oggetto di provvedimenti autorizzativi di competenza esclusiva statale - in totale difformità rispetto alla regolamentazione già contenuta in tali atti.

Come già dimostrato *supra*, l'attribuzione alle amministrazioni dello Stato di tutte le funzioni inerenti la realizzazione delle centrali termoelettriche di potenza superiore ai 300 MW termici priva le autorità locali della possibilità di esercitare le proprie ordinarie prerogative in relazione alle aree di localizzazione di tali impianti. Sia il regime urbanistico dei suoli, sia il regime ambientale delle emissioni, esulano dunque dalla competenza pianificatrice delle amministrazioni comunali.

Lo spazio entro il quale i regolamenti di disciplina del territorio, tra i quali rientra il piano di zonizzazione acustica, può legittimamente esplicarsi rispetto ad opere di competenza statale è - tutt'al più - il recepimento delle prescrizioni adottate dall'amministrazione centrale, a meri fini ricognitivi. Non sussiste, per contro, il potere di discostarsi dalle determinazioni assunte dai competenti Ministeri in ordine al regime urbanistico ed acustico delle superfici assoggettate a procedimenti di Autorizzazione Unica e di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Pertanto, il piano di zonizzazione acustica - nella parte in cui pretende di incidere su un progetto di competenza statale in difformità da quanto autorizzato dall'amministrazione competente - è adottato da un'amministrazione non titolare del necessario potere e deve essere annullato, unitamente all'atto applicativo di cui alla nota prot. n. 55589 del 4 novembre 2009.

* * *

7.- Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione di legge: art. 3

della legge n. 241/1990. Eccesso di potere: violazione del principio di leale collaborazione tra le amministrazioni pubbliche.

7.1 Il provvedimento impugnato è illegittimo sotto l'ulteriore profilo della totale omissione di qualsiasi riferimento alle ragioni per le quali l'amministrazione comunale ritiene di operare in difformità da quanto già definito dalle autorità competenti con l'autorizzazione unica.

Come premesso, la definizione dei limiti acustici è già stata operata con l'AIA e recepita nell'autorizzazione unica (doc. 5). La competenza a rilasciare tale autorizzazione spetta al Ministero dell'Ambiente.

7.2 L'amministrazione comunale non ha in alcun modo tenuto conto delle conclusioni che l'organo competente ha raggiunto. Infatti, nel provvedimento impugnato non viene dato alcun conto delle previsioni autorizzatorie in materia acustica mentre appare evidente la volontà comunale di sostituirsi agli enti competenti sovrapponendo le proprie determinazioni alle valutazioni da essi già operate e concluse. In altre parole, il provvedimento impugnato testimonia la strenua opposizione dell'amministrazione alla realizzazione della centrale, che si è già manifestata in altre occasioni (ricorsi, dilazioni, emanazione di provvedimenti ostativi) e che conduce l'agere comunale al di fuori dei canoni di buon andamento dell'amministrazione, ivi compreso quello di leale collaborazione tra i diversi soggetti ed enti facenti parte dell'articolazione costituzionale dello Stato.

Poiché ogni ente pubblico è chiamato a cooperare per il perseguimento degli interessi collettivi, è posto in capo a ciascuno di essi il dovere di collaborare secondo lealtà e buona fede nel perseguimento degli obiettivi affidati alla pubblica amministrazione.

Il principio vale, tra l'altro, nell'ambito dei procedimenti complessi, laddove una pluralità di soggetti con diversi gradi di competenze interagiscono

in un unico procedimento o in più procedimenti tra loro connessi. In questi casi l'esercizio del potere affidato a ciascun ente o organo non ammette una "contrapposizione" tra soggetti concorrenti in uno stesso procedimento (per tutte v. Ta.r. Sardegna, 4 maggio 2004 n. 571) oppure una irragionevole "subordinazione degli interessi statali a quelli locali" (Ta.r. Lazio, Roma, I, 31 maggio 2004, n. 5118, *ibidem*, 1397) o una violazione del generale canone del buon andamento (*idem*), né legittime richieste di integrazioni istruttorie "Senza specificare la necessità istruttoria che si intende soddisfare, né da quali presupposti di fatto essa tragga origine" (Ta.r. Liguria, I, 13 febbraio 2004 n. 160).

7.3 Nel caso di specie, siamo di fronte a un'opera *ex lege* dichiarata di pubblica utilità e di preminente interesse per l'approvvigionamento energetico. L'autorizzazione dà titolo alla costruzione e semplifica, nell'ottica dei prevalenti interessi coinvolti, il procedimento di rilascio. A questo fine sono chiamati a collaborare tutti i soggetti interessati dai vari procedimenti confluiti nell'autorizzazione unica.

7.4 L'atteggiamento espresso dal Comune, non solo con l'atto impugnato, ma a partire dal rilascio dell'autorizzazione, sembra voler contraddire tale principio. Parlano i fatti: a) l'impugnazione giurisdizionale, da parte del Comune, del provvedimento autorizzativo (rigettata dal T.a.r.); b) l'atteggiamento dilatorio sulle istanze presentate da Sorgenia in ottemperanza ad alcune prescrizioni autorizzative, che ha costretto Sorgenia all'impugnativa del silenzio serbato dal Comune, poi dichiarato dal T.a.r. Lazio – Latina, per ben due volte, illegittimo (sentenze Ta.r. Latina R.G. n. 126 del 27.2.2008 e n. 183 dell'11.3.2008); c) le ulteriori iniziative provvedimenti illegittime del Comune, che hanno costretto Sorgenia ad altrettante impugnazioni, in ricorsi ancora pendenti (nell'ambito dei quali, tuttavia, già due volte Sorgenia ha presentato domanda cautelare di sospensione del

provvedimento contestato, sempre accolta dal Giudice Amministrativo: T.a.r. Lazio – Roma, ordinanza R.G. n. 4266/07 e T.a.r. Lazio – Latina, ordinanza R.G. n. 429 del 26.7.2008, confermata dal Consiglio di Stato), dimostrano la pervicace opposizione del Comune al progetto e, conseguentemente, l'assenza di quella collaborazione richiesta dai principi ordinamentali.

Di qui l'illegittimità, anche sotto questo profilo, del provvedimento impugnato.

* * *

Tutto ciò premesso, Sorgenia Power S.p.A. e Sorgenia S.p.A., *ut supra* rappresentate e difese, formulano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo T.a.r. per il Lazio, Roma, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, annullare gli atti impugnati, in quanto illegittimi per le esposte ragioni.

Con ogni riserva di ulteriormente dedurre e produrre e di presentare motivi aggiunti.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari.

Si producono i documenti indicati in ricorso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, del D.P.R. 115/2002, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, come modificato dall'art. 21, comma 4, del D.L. 223/2006, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che il contributo unificato va versato nella misura di € 500,00.

Milano-Roma, li 30 dicembre 2009

Avv. Pier Giuseppe Torrani



Avv. Marta Spaini



Avv. Prof. Carlo Malinconico

Avv. Prof. Angelo Clarizia

RELAZIONE DI NOTIFICA:

Io sottoscritto Avvocato Pier Giuseppe Torrani, abilitato ad eseguire notifiche ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano rilasciata in data 24 maggio 2004, ho oggi notificato il suesteso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, per conto di Sorgenia Power S.p.A., con sede legale in Milano, Via Vincenzo Viviani, 12, numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano e p.iva 03925650966, in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. Massimo Orlandi e per conto di Sorgenia S.p.A., con sede in Milano, Via Ciovassino, 1, c.f. 07756640012, p.iva 12874490159, in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. Massimo Orlandi, a:


COMUNE DI APRILIA, in persona del Sindaco *pro tempore*, per la carica domiciliato presso il Palazzo Municipale in Aprilia (LT), (cap. 04011) Piazza Roma, 1, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al numero 470 del proprio Registro Cronologico, per mezzo del servizio postale con Raccomandata A.G. n. 76349411027-7, con Avviso di Ricevimento n. 76391009964-2, spedita dall'Ufficio Postale Milano Cordusio - Via Cordusio, 4, in data corrispondente al timbro postale di vidimazione

vidimazione postale



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede del Ministero in Roma (cap. 00187), Via Molise, 2, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al numero 471 del proprio Registro Cronologico, per mezzo del servizio postale con Raccomandata A.G. n. 76349411026-6, con Avviso di Ricevimento n. 76391009963-1, spedita dall'Ufficio Postale Milano Cordusio - Via Cordusio, 4, in data corrispondente al timbro postale di vidimazione

vidimazione postale




MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (cap. 00186), Via dei Portoghesi, 12, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al numero 472 del proprio Registro Cronologico, per mezzo del servizio postale con Raccomandata A.G. n. 76349411025-5, con Avviso di Ricevimento n. 76391009962-0, spedita dall'Ufficio Postale Milano Cordusio - Via Cordusio, 4, in data corrispondente al timbro postale di vidimazione

vidimazione postale



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede del Ministero in Roma (cap. 00187), Via Molise, 2, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al numero 471 del proprio Registro Cronologico, per mezzo del servizio postale con Raccomandata A.G. n. 76349411026-6, con Avviso di Ricevimento n. 76391009963-1, spedita dall'Ufficio Postale Milano Cordusio - Via Cordusio, 4, in data corrispondente al timbro postale di vidimazione

vidimazione postale




MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (cap. 00186), Via dei Portoghesi, 12, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al numero 472 del proprio Registro Cronologico, per mezzo del servizio postale con Raccomandata A.G. n. 76349411025-5, con Avviso di Ricevimento n. 76391009962-0, spedita dall'Ufficio Postale Milano Cordusio - Via Cordusio, 4, in data corrispondente al timbro postale di vidimazione

vidimazione postale



MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede del Ministero in Roma (cap. 00147), Via Cristoforo Colombo, 44, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al numero 473 del proprio Registro Cronologico, per mezzo del servizio postale con Raccomandata A.G. n. 76349411028-8, con Avviso di Ricevimento n. 76391009961-9, spedita dall'Ufficio Postale Milano Cordusio - Via Cordusio, 4, in data corrispondente al timbro postale di vidimazione

vidimazione postale



MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (cap. 00186), Via dei Portoghesi, 12, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al numero 474 del proprio Registro Cronologico, per mezzo del servizio postale con Raccomandata A.G. n. 76349411029-9, con Avviso di Ricevimento n. 76391009960-8, spedita dall'Ufficio Postale Milano Cordusio - Via Cordusio, 4, in data corrispondente al timbro postale di vidimazione

vidimazione postale



VIANINI LAVORI S.P.A. in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma (cap. 00195), Via Montello, 10, *ivi* trasmettendo copia conforme all'originale, previa iscrizione al numero 475 del proprio Registro Cronologico, per mezzo del servizio postale con Raccomandata A.G. n. 76349411030-1, con Avviso di Ricevimento n. 76391009959-5, spedita dall'Ufficio Postale Milano Cordusio - Via Cordusio, 4, in data corrispondente al timbro postale di vidimazione

vidimazione postale


(Avv. Pier Giuseppe Torrani)



N. Raccomandata

76349411026-6



Posteitaliane

EP0439 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 19151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO *Comune di Apria, piazza del Sud, 11*
 VIA / PIAZZA *VIA VOLSE* N° CIV. *2*
 C.A.P. *02187* COMUNE *APRIA* PROV.


MITTENTE *Avv. Pier Giuseppe Torrani*
 VIA / PIAZZA *C.so Magenta, 63 - 20123 MILANO* N° CIV.
 C.A.P. *02* COMUNE *02 - 48.56.191 (4 linee)* PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 38646 Sez. 05 Operaz. 02
 Causale: AG 30/12/2009 13:
 Peso gr.: 197 Tariffa € 6,85 Affr. € 6,
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 763910099631
 Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76349411027-7



Posteitaliane

EP0795-EP0439 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 19151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO *Comune di Apria, piazza del Sud, 11*
 DESTINATARIO *Comune di Apria, piazza del Sud, 11*
 VIA / PIAZZA *VIA VOLSE* N° CIV. *1*
 C.A.P. *02187* COMUNE *APRIA* PROV.

MITTENTE *Avv. Pier Giuseppe Torrani*
 VIA / PIAZZA *C.so Magenta, 63 - 20123 MILANO* N° CIV.
 C.A.P. *02* COMUNE *02 - 48.56.191 (4 linee)* PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 38646 Sez. 05 Operaz. 01
 Causale: AG 30/12/2009 13:
 Peso gr.: 196 Tariffa € 6,85 Affr. € 6,
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 763910099642
 Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76349411028-8



Posteitaliane

EP0439 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 19151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO *Comune di Apria, piazza del Sud, 11*
 DESTINATARIO *Comune di Apria, piazza del Sud, 11*
 VIA / PIAZZA *VIA CRISTINA* N° CIV. *44*
 C.A.P. *02187* COMUNE *APRIA* PROV.

MITTENTE *Avv. Pier Giuseppe Torrani*
 VIA / PIAZZA *C.so Magenta, 63 - 20123 MILANO* N° CIV.
 C.A.P. *02* COMUNE *02 - 48.56.191 (4 linee)* PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 38646 Sez. 05 Operaz. 025
 Causale: AG 30/12/2009 13:53
 Peso gr.: 196 Tariffa € 6,85 Affr. € 6,85
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 763910099619
 Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76349411025-5



Posteitaliane

EP0795-EP0439 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (Ex 19151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO *Comune di Apria, piazza del Sud, 11*
 DESTINATARIO *Comune di Apria, piazza del Sud, 11*
 VIA / PIAZZA *VIA CRISTINA* N° CIV. *12*
 C.A.P. *02187* COMUNE *APRIA* PROV.

MITTENTE *Avv. Pier Giuseppe Torrani*
 VIA / PIAZZA *C.so Magenta, 63 - 20123 MILANO* N° CIV.
 C.A.P. *02* COMUNE *02 - 48.56.191 (4 linee)* PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 38646 Sez. 05 Operaz. 1
 Causale: AG 30/12/2009 13:
 Peso gr.: 196 Tariffa € 6,85 Affr. € 6,
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 763910099620
 Bollo (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76349411030-1



Posteitaliane

SPC459 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.wa151q) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO *SINVINI LOUREI SPA, in persona del suo legale rappresentante*

VIA/PIAZZA *Via Broletto* N° CIV. *10*

C.A.P. *00185* COMUNE *ROMA* PROV.

MITTENTE *AVV. PIER GIUSEPPE TORRANI*

VIA/PIAZZA *C.so Magenta, 63 - 20123 MILANO* N° CIV.

C.A.P. *20123* COMUNE *MILANO* PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R. Contrassegnare la casella interessata


Fraz. 38646 Sez. 05 Operaz. 0258
 Causale: AG 30/12/2009 13:57
 Peso gr.: 196 Tariffa € 6,85 Affr. € 6,85
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 763910099595

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76349411029-9



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.wa151q) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO *Mittente dell'Avv. Torrani alla Ula del Tribunale e alla Ula di Roma*

VIA/PIAZZA *Via dei Broletti* N° CIV. *12*

C.A.P. *00186* COMUNE *ROMA* PROV.

MITTENTE *AVV. PIER GIUSEPPE TORRANI*

VIA/PIAZZA *C.so Magenta, 63 - 20123 MILANO* N° CIV.

C.A.P. *20123* COMUNE *MILANO* PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R. Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 38646 Sez. 05 Operaz. 02
 Causale: AG 30/12/2009 13:57
 Peso gr.: 196 Tariffa € 6,85 Affr. € 6,85
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR: 763910099608

Bollo (accettazione manuale)

TASSE